



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2013 (10.01)  
(OR. en)**

**17525/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0411 (COD)**

---

**CODEC 2894  
COASI 181  
ASIE 59  
DEVGEN 329  
RELEX 1142  
COMEM 281  
COLAC 32  
COEST 399  
CADREFIN 367  
PE 594**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 9-12 dicembre 2013)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione <sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

A tale proposito il relatore, sig. Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (PPE, ES), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

La proposta rientra nel pacchetto relativo agli strumenti di finanziamento esterni assieme ad altre sei proposte di regolamento tutte figuranti nell'ordine del giorno di questa seduta plenaria: norme di esecuzione comuni, strumento per la stabilità, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione (IPA II), strumento per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e strumento di cooperazione allo sviluppo<sup>1</sup>.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 dicembre 2013, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le tre istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate *dal simbolo "■"*.

---

<sup>1</sup> Documenti 17508/13, 17512/13, 17519/13, 17520/13, 17631/13 e 17632/13.

## **Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0843),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0495/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012<sup>1</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0446/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla presente risoluzione;
  3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 391 del 18.12.2012, pag. 10.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi\***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

*visto il parere del Comitato delle regioni*<sup>1</sup>

---

\* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

<sup>1</sup> *GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.*

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) ***L'Unione si adopererà per sviluppare relazioni e creare partenariati con i paesi terzi. Il presente regolamento costituisce uno strumento nuovo e complementare di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea, che estende i partenariati di cooperazione e i dialoghi politici a settori e argomenti che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo. Si basa sull'esperienza acquisita con paesi industrializzati e con paesi e territori ad alto reddito di cui al regolamento n. 1934/2006<sup>2</sup>.***
- (1 bis) L'ambito di applicazione della cooperazione nel quadro dei programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo stabilito dallo strumento di cooperazione allo sviluppo si limita ***quasi interamente*** al finanziamento delle misure che soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (DAC/OCSE).
- (2) Da dieci anni a questa parte, l'Unione europea ha notevolmente intensificato le sue relazioni bilaterali con una vasta gamma di paesi e territori industrializzati o ad alto o ***medio reddito*** di varie regioni del mondo.

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

<sup>2</sup> ***Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito*** (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41).

- (2 bis) È necessario che l'UE si doti di uno strumento finanziario **di politica estera** di portata mondiale per finanziare misure che potrebbero non essere classificate come APS pur essendo di fondamentale importanza per approfondire e consolidare le sue relazioni con i paesi partner interessati, in particolare tramite i dialoghi politici e lo sviluppo di partenariati. **Questo nuovo strumento, innovativo in termini di portata e di obiettivi, dovrebbe creare un ambiente positivo per una relazione più profonda fra l'UE e i paesi terzi pertinenti e promuovere gli interessi essenziali dell'Unione.**
- (2 ter) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessario adottare un approccio flessibile e differenziato **con i principali paesi partner che tenga conto dei relativi contesti economici, sociali e politici, nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di intervenire in tutto il mondo, se necessario. È opportuno che l'Unione applichi un approccio generale alla politica estera ivi comprese le politiche settoriali dell'Unione.**
- (2 quater) L'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché siano più efficaci gli sforzi volti a promuovere e **difendere** i suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.

(2 quinquies) *È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni e il dialogo con i paesi in cui l'Unione ha un interesse strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante nelle questioni di portata mondiale, tra cui la governance mondiale, la politica estera, l'economia internazionale, nonché nei consessi e negli organismi multilaterali come il G8 e il G20, e ad affrontare sfide di portata planetaria.*

(2 sexies) **■** È opportuno che l'Unione costruisca partenariati generali con i nuovi protagonisti della scena internazionale, *per* sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, promuovere i beni pubblici globali, *promuovere* gli interessi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza dell'Unione da parte di questi paesi.

(2 septies) *Il presente regolamento dovrebbe avere portata planetaria per consentire di sostenere misure di cooperazione ove opportuno per consolidare le relazioni con qualsiasi paese in cui l'Unione abbia interessi strategici, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.*

(2 octies) *È nell'interesse dell'Unione continuare a promuovere il dialogo e la cooperazione con paesi che non possono più beneficiare dei programmi bilaterali nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.*

(2 nonies) *È interesse dell'Unione lavorare per istituzioni mondiali inclusive, fondate su un efficace multilateralismo.*

*(2 decies) Ai sensi del presente regolamento, l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione della dimensione esterna di "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale. In particolare, il presente regolamento dovrebbe sostenere obiettivi concernenti questioni globali come i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e l'uso efficiente delle risorse, la transizione verso un'economia più verde, la scienza, l'innovazione e la competitività, la mobilità, il commercio e gli investimenti, i partenariati economici, le imprese, l'occupazione e la cooperazione con i paesi terzi a livello normativo, nonché un migliore accesso al mercato per le imprese europee, compresa l'internazionalizzazione delle PMI. Esso dovrebbe promuovere anche la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e altre attività di sensibilizzazione.*

■

(12) La lotta ai cambiamenti climatici, in particolare, è riconosciuta come una delle grandi sfide *a livello planetario cui fanno fronte l'Unione e la comunità internazionale in generale. I cambiamenti climatici sono* un settore in cui è necessaria e urgente un'azione internazionale *e in cui il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione richiede la cooperazione con i partner dei paesi terzi. L'UE dovrebbe pertanto rinnovare gli sforzi per promuovere un consenso globale a questo proposito.* Conformemente all'intenzione espressa nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia 2020", *del 29 giugno 2011*, di portare almeno al 20% la dotazione di bilancio dell'UE consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale scopo.



- (12 bis) Sfide transnazionali, quali il degrado ambientale, l'accesso alle materie prime e alle terre rare nonché l'uso sostenibile delle stesse richiedono un approccio basato su regole e inclusivo.***
- (13) L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 ed a partecipare alla strategia per la mobilitazione delle risorse ad essi associata.
- (13 bis) Nelle sue relazioni con i partner a livello mondiale, l'Unione è determinata a promuovere un lavoro dignitoso per tutti, oltre che a sostenere la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale e degli accordi ambientali multilaterali.
- (13 ter) Un importante interesse strategico dell'Unione consiste nello stimolare la crescita e l'occupazione tramite la promozione di scambi e investimenti equi e aperti a livello multilaterale e bilaterale e il sostegno alla negoziazione e all'attuazione di accordi dell'UE in materia di commercio e di investimento. Nel quadro del presente regolamento, l'Unione dovrebbe contribuire a creare un contesto sicuro per incrementare le opportunità commerciali e di investimento per le imprese europee sulla scena mondiale, comprese le piccole e medie imprese, anche sostenendo la cooperazione e la convergenza normative, promuovendo gli standard internazionali, migliorando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e mirando all'eliminazione degli ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato.***

*(13 quater) L'azione dell'Unione sulla scena internazionale dovrebbe fondarsi sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, quali enunciati nell'articolo 21 del trattato, e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.*

*(13 quinquies) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra lo strumento in questione, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.*

*(13 sexies) Al fine di assicurare la visibilità dell'assistenza dell'Unione a favore dei cittadini dei paesi beneficiari e di quelli dell'Unione stessa, dovrebbe essere prevista, se del caso, una comunicazione ed informazioni mirate con mezzi adeguati.*

(13 septies) *Ove possibile e opportuno gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere perseguiti in consultazione con i pertinenti partner e soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, tenendo conto dell'importanza del loro ruolo.*

(13 octies) *L'azione esterna dell'Unione nell'ambito dello strumento dovrebbe contribuire a risultati chiari (realizzazioni, esiti e impatti compresi) nei paesi che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. Ove opportuno e possibile, i risultati dell'azione esterna dell'Unione e l'efficienza del presente strumento in particolare dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi del presente strumento.*

(13 nonies) *Le azioni ai sensi del presente regolamento dovrebbero, in caso, tenere debitamente conto delle risoluzioni e raccomandazioni del Parlamento europeo.*

■

(19) Al fine di adeguare la portata del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà delegato alla Commissione nel rispetto *delle priorità definite* nell'allegato. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione è tenuta a garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (20) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 *del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 16 febbraio 2011<sup>1</sup>. Vista la natura di questi atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico o le loro implicazioni finanziarie, per la loro adozione dovrebbe essere utilizzata la procedura di esame, fatta eccezione per le misure tecniche di esecuzione di entità finanziaria limitata.
- (20 bis) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri e, in ragione della portata dell'azione, possono quindi essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, come indicato nel summenzionato articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per realizzare tali obiettivi.
- (21) Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per l'azione esterna dell'Unione sono stabilite dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> di seguito definito il "regolamento di esecuzione comune".

---

<sup>1</sup> *Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

<sup>2</sup> *Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU ...)*

(22) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio<sup>1</sup> .

***(22 bis) È opportuno allineare la durata del presente regolamento a quella del regolamento (UE) n. .../... del Consiglio<sup>2</sup>. Pertanto, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014.***

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

<sup>2</sup> ***Regolamento (UE) n. ... del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU ...).***

## Articolo 1

### Oggetto e finalità

- 1** Il presente regolamento istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'UE e reciproci. Lo strumento di partenariato va a sostegno di misure che rispondono in modo efficace e flessibile agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi terzi e affronta questioni di portata planetaria ***o assicura un seguito adeguato delle decisioni adottate a livello multilaterale.***
- 2** Le misure da finanziare nell'ambito del presente strumento fanno riferimento ai seguenti obiettivi specifici dell'Unione:
- a) **■** sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria. ***Quest'obiettivo è misurato, tra l'altro, con i progressi realizzati dai principali paesi partner nella lotta ai cambiamenti climatici o nella promozione delle norme ambientali dell'Unione;***
- (a bis)** ***attuare la dimensione internazionale di "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".*** Questo obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi della strategia "Europa 2020" da parte dei principali paesi partner;

- b) migliorare l'accesso *ai mercati dei paesi terzi e stimolare* gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese europee, *eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti*, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa. Questo obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;
- c) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, *i contatti interpersonali*, la cooperazione in materia di istruzione, accademica *e nell'ambito di gruppi di riflessione* e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE. Tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

## Articolo 2

### Campo di applicazione

1. ***Il presente regolamento sostiene in primo luogo le misure di cooperazione con i paesi in cui l'Unione ha un interesse strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante a livello planetario in ambiti quali la politica estera, l'economia e il commercio internazionali, nonché nei consessi multilaterali e nella governance mondiale, e nell'affrontare sfide di portata planetaria, o nei quali l'Unione ha altri interessi significativi.***
  
2. ***Fatto salvo il paragrafo 1, tutti i paesi terzi, le regioni e i territori possono essere ammissibili alla cooperazione nell'ambito del presente regolamento.***



Articolo 3  
Principi generali

1. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i **principi** di **democrazia**, **uguaglianza**, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.
2. Per migliorare l'incidenza del sostegno dell'Unione, si persegue un approccio differenziato e flessibile, se del caso, nella concezione della cooperazione con i paesi **terzi** al fine di tener conto del loro contesto economico, sociale e politico e degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione.
3. **L'Unione** promuove un approccio multilaterale **coerente** alle sfide globali e incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, **nonché** altri donatori bilaterali.

4. Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione in sede di formulazione delle politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure.
5. Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra l'Unione, *le organizzazioni internazionali* e i paesi terzi e le regioni interessati.

*Le misure finanziate a titolo del presente regolamento* riguardano anche ambiti connessi *alla promozione* degli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

6. Il sostegno dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuato conformemente al regolamento di esecuzione comune.

## Articolo 4

### ***Priorità tematiche***

***Le priorità*** che deve perseguire l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento sono elencate in allegato. La Commissione ha la competenza per adottare atti delegati a norma dell'articolo 7, al fine di modificare ***le priorità tematiche stabilite*** nell'allegato ***del presente regolamento***. ***In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune e in base alle raccomandazioni contenute nella stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato.***

## Articolo 5

### Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi

1. La Commissione adotta programmi indicativi pluriennali conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. ■
2. I programmi indicativi pluriennali illustrano le priorità e gli interessi strategici e/o reciproci dell'Unione, nonché i suoi obiettivi specifici e i risultati previsti. Per i paesi o le regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto, che stabilisce una strategia generale dell'Unione, i programmi indicativi pluriennali si basano su questo documento.

3. I programmi indicativi pluriennali stabiliscono inoltre i settori prioritari selezionati per il finanziamento da parte dell'Unione e definiscono le assegnazioni finanziarie indicative, in termini totali, per settore prioritario e per paese partner o gruppo di paesi partner nel periodo in questione, compresa la partecipazione alle iniziative a livello mondiale, eventualmente con l'indicazione di un importo massimo e minimo.

**3 bis. *I programmi indicativi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5% dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione comune.***

7. La procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune può essere applicata per modificare i programmi indicativi pluriennali *per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati*.
8. *Con riferimento all'articolo 1, la Commissione può tener conto della prossimità geografica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare nell'ambito della sua cooperazione con i paesi terzi.*
9. *Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune tengono conto dei suoi risultati, risultanze e conclusioni.*

#### Articolo 6

##### Comitato

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento di partenariato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### Articolo 7

##### Esercizio della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 4 è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.
2. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## Articolo 8

### Importo finanziario di riferimento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissato a **954 765 000** EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio quale parte della procedura annuale di bilancio, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2. Come specificato all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento *(UE n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>1</sup>, nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR<sup>2</sup> proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento *(UE) n. ...* si applicano all'utilizzo di tali fondi. Il finanziamento è reso disponibile attraverso *due* assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi *quattro* anni e ai *tre* anni rimanenti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'UE.
3. *Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione di "Erasmus +" saranno finanziate dallo strumento di partenariato soltanto nella misura in cui non sono ammissibili al finanziamento a titolo di altri strumenti dell'azione esterna e integrano e rafforzano altre iniziative a titolo del presente regolamento.*

---

<sup>1</sup> *Regolamento n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L ...).*

Articolo 9

Servizio europeo per l'azione esterna

L'applicazione del presente regolamento è conforme alla decisione 2010/427/UE .

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 *al 31 dicembre 2020*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*



**PRIORITÀ TEMATICHE NEL QUADRO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO  
QUALE QUADRO GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE**

**Obiettivo 1.2 a)**

***Sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria:***

- ***sostenere l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;***
- ***approfondire il dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, incluso nel settore della politica estera;***
- ***favorire il dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;***
- ***promuovere un adeguato follow up o un'attuazione coordinata delle conclusioni dei consessi internazionali, quali il G20.***

***Rafforzare la cooperazione sulle sfide globali concernenti in particolare i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la protezione dell'ambiente:***

- ***incoraggiare gli sforzi dei paesi partner volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare promuovendo e sostenendo norme regolamentari e di prestazione adeguate;***
- ***incoraggiare l'ecologizzazione della produzione e degli scambi;***
- ***sviluppare la cooperazione energetica;***
- ***promuovere fonti di energia rinnovabili e sostenibili.***

**Obiettivo 1.2 b)**

***Attuare la dimensione internazionale di "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale:***

- rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti paesi terzi, tenendo conto di tutti i settori che rientrano nel campo di applicazione della strategia Europa 2020;***
- promuovere le politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostenere la convergenza normativa in materia.***

**Obiettivo 1.2 c)**

***Facilitare e sostenere le relazioni economiche e commerciali con i paesi partner:***

- ***promuovere un contesto sicuro per investimenti e imprese, incluse la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la lotta contro le barriere all'accesso al mercato, una cooperazione normativa rafforzata, e promuovere opportunità per i beni e servizi europei, soprattutto in settori in cui l'Europa gode di un vantaggio concorrenziale, nonché standard internazionali;***
- ***sostenere la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi dell'UE in materia di scambi e investimenti.***

**Obiettivo 1.2 d)**

***Rafforzamento della cooperazione nell'istruzione superiore:***

- *accrescere la mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico (Erasmus +).*

***Promuovere una conoscenza diffusa e una maggiore visibilità all'Unione:***

- *promuovere i valori e gli interessi dell'UE nei paesi partner rafforzando la diplomazia pubblica e le attività di sensibilizzazione a sostegno degli obiettivi dello strumento.*

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights.

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights.

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

## STATEMENT BY THE COMMISSION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT<sup>1</sup>

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of [add the name of the corresponding ENI, DCI, IPA II, EIDHR, ISP, PI Regulation] and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities\*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities\*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

---

<sup>1</sup> The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

\* Where applicable